

## **ALLEGATO B alla DGR n. 934 in data 3/4/2008**

### **Ambito di applicazione**

1. Legge 12 dicembre 2007, n.32 - Articolo 56: aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

### **Tipologia di intervento**

1. Aiuti agli investimenti alle piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

### **Beneficiari**

1. Imprese operanti in Valle d'Aosta tramite proprie unità locali nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli regionali.

### **Requisiti**

1. La tipologia dell'investimento e l'attività dei beneficiari degli aiuti previsti devono essere tese alla valorizzazione della filiera agricola regionale. In particolare, il 50% del prodotto trasformato (in termini di quantità) e del commercializzato (in termini di fatturato) dell'impresa richiedente l'agevolazione deve essere prodotto da aziende agricole regionali.

### **Intensità dell'aiuto**

1. Sono previsti contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato. La sommatoria delle provvidenze non può comunque superare la misura massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile.

### **Condizioni di ammissibilità a contributo e di presentazione delle domande**

1. La concessione delle provvidenze è subordinata al rilascio da parte della struttura competente di un'apposita autorizzazione preliminare, che tiene conto della razionalità dell'investimento e delle sue ricadute economiche e finanziarie sull'impresa richiedente.
2. L'autorizzazione preliminare è rilasciata in seguito alla presentazione di una richiesta scritta, alla determinazione della spesa ammessa da parte degli uffici competenti e all'adozione della relativa deliberazione di concessione da parte della Giunta regionale.
3. La richiesta di autorizzazione preliminare deve essere inoltrata agli uffici competenti, corredata da:
  - d) almeno un preventivo di spesa, nel caso di acquisti di attrezzature e macchinari di importo inferiore a 20.000 euro;

- c) almeno tre preventivi riferibili ad un unico capitolato tecnico prestazionale, nel caso di acquisti di attrezzature e macchinari di importo superiore a 20.000 euro;
  - f) elaborati progettuali completi, computo metrico estimativo, concessione edilizia o denuncia di inizio attività e ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria, nel caso di realizzazione di interventi strutturali;
  - g) stima del valore del bene, nel caso di acquisto di immobili.
4. Per la valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
  - b) l'istruttore tecnico dell'ufficio competente;
  - c) un tecnico del Dipartimento agricoltura individuato dal dirigente succitato sulla base delle proprie competenze.

#### **Spese ammissibili a finanziamento**

1. Acquisto o costruzione di immobili per l'insediamento di attività di trasformazione e commercializzazione, compreso l'acquisto delle aree fabbricabili occorrenti, sino ad un costo non superiore al 10% dell'investimento, e la sistemazione esterna, sino ad un costo non superiore al 10% dell'investimento.
2. Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di valore superiore a 1.000 euro. Sono ammessi a finanziamento solamente i beni di cui sia comprovato il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza (certificati, dichiarazioni di conformità degli impianti, marcatura CE sui macchinari, ...).
3. Può essere finanziato l'acquisto di materiale usato, alle medesime condizioni del nuovo, purché esso non abbia già beneficiato di un precedente contributo, e il suo valore non sia superiore a quello di mercato.
4. Lavori, opere edili, opere necessarie all'adeguamento ed alla messa a norma in base alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, adeguamenti strutturali ed impiantistici, di valore superiore a 10.000 euro.
5. Nel caso di investimenti strutturali, spese e oneri di progettazione, di direzione lavori e di collaudo, nelle seguenti percentuali, da conteggiarsi in forma composta sugli importi dei lavori ammissibili:
 

|   |      |
|---|------|
| a) per importi inferiori o uguali a 100.000 €       | 10%; |
| b) per importi compresi tra i 101.000 e i 500.000 € | 7%;  |
| c) per importi superiori a 501.000 €                | 5%.  |
6. Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) lavori e gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) l'acquisto di scorte e di materiale di consumo;
- c) le spese in economia diretta;
- d) gli investimenti di sostituzione, come disciplinati dal Regolamento (CE) 1857/2006.

### **Periodo di ammortamento**

1. Il periodo di ammortamento tecnico medio degli impianti e delle attrezzature è fissato in anni quindici, abbassabile a cinque per le attrezzature informatiche.
2. E' possibile una deroga alle limitazioni del comma precedente per le attrezzature soggette a comprovata usura o forte sollecitazione. Il contributo è determinato scontando le annualità non ammortizzate del precedente finanziamento.

### **Inizio dei lavori**

1. L'avvio dell'investimento, entro un anno dall'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, deve essere dimostrato dal beneficiario:
  - a) nel caso di investimenti strutturali, attraverso la trasmissione all'ufficio competente della dichiarazione di inizio lavori trasmessa al comune o da attestazione della data di pubblicazione dell'eventuale bando d'appalto;
  - b) negli altri casi, dalla richiesta di liquidazione del contributo.

### **Liquidazione del contributo**

1. Il contributo previsto può essere erogato in base a stati di avanzamento, l'importo dei quali non può comunque superare l'85% del totale ammesso a finanziamento.
2. Nel caso di interventi strutturali l'ammontare netto dei lavori ammessi a contributo deve risultare da una contabilità redatta dal tecnico incaricato dal beneficiario. La contabilità deve essere redatta in conformità alle normative in materia vigenti. L'importo dei lavori deve essere documentato da fatture emesse dall'impresa esecutrice ed intestate al beneficiario del contributo.
3. Nel caso di acquisto di beni mobili e immobili la liquidazione del contributo avviene a seguito della presentazione delle fatture di spesa quietanzate tramite bonifico o estratto bancario.

### **Obblighi del beneficiario, ispezioni e controlli**

1. I beneficiari devono rispettare i requisiti di condizionalità previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 3412 del 30 novembre 2007. L'erogazione dell'aiuto non può avvenire per le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente

decisione della Commissione dichiarante un aiuto illegale e incompatibile con il Mercato comune.

2. I beneficiari non possono mutare la destinazione e l'uso dichiarati, né alienare o cedere i beni agevolati, prima che siano decorsi:
  - a) cinque anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si tratta di impianti ed attrezzature mobili;
  - b) quindici anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si tratta di altri impianti ed attrezzature fissi ovvero di interventi relativi a beni immobili.
3. Le strutture competenti possono disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'intervento.
4. Le funzioni di controllo possono essere affidate, mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)).

#### **Provvedimento di revoca totale o parziale e procedura di restituzione degli aiuti a chi contravviene ai vincoli**

1. Salvi gravi e comprovati motivi, le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni applicative. In particolare, le agevolazioni sono revocate qualora il soggetto beneficiario:
  - a) violi il divieto di cui all'articolo precedente, comma 2;
  - b) non ultimi le iniziative concernenti beni immobili entro il termine massimo di cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione;
  - c) non ultimi le iniziative concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione;
  - d) attui l'iniziativa in modo difforme rispetto a quanto previsto al fine di beneficiare dell'agevolazione.
2. L'agevolazione è inoltre revocata qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione.
3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:
  - a) l'intero ammontare del contributo in conto capitale percepito, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4;

- b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4 e gli interessi corrisposti.
3. Gli interessi sono riferiti al periodo di beneficio dell'agevolazione, a decorrere dalla data di erogazione dell'aiuto (data del mandato di pagamento) e la data del provvedimento di revoca, e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento.
  5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.
  6. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

#### **Procedimento amministrativo**

7. Il dirigente della struttura competente è il responsabile del procedimento.
8. Il tecnico istruttore della pratica è il responsabile dell'istruttoria.
9. L'ufficio competente deve dar corso ad ogni istanza nel termine di 60 giorni. Il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla struttura responsabile del procedimento. Le domande possono essere presentate anche a mezzo lettera o a mezzo fax.
10. In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine di cui al comma 3 inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
11. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
12. E' ammesso ricorso alle valutazioni espresse dall'ufficio competente da presentarsi al Coordinatore del Dipartimento Agricoltura entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.